



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Via Sant'Anselmo 14 - Tel. 011 65.85.82- Fax 650.40.65 - 10125 TORINO CF: 80082540016
e-mail: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it PEC: ordinefarmacistito@pec.fofi.it

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI AREA B – LIVELLO ECONOMICO B1 DEL CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI, CON IL PROFILO DI “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO”

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120 “Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 11 luglio 2002, n. 148 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” ed, in particolare, l’art. 32;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica 2 settembre 2010, n. 12 relativa alle procedure concorsuali e all’informatizzazione;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica 24 giugno 2018, n. 3, in materia di linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, gli artt. 247 e 249;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021 “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 1° luglio 2022 “Chiarimenti in materia di “Piattaforma unica di reclutamento” (www.InPA.gov.it). Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79”;

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 maggio 2022 “Aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;

VISTO il Regolamento Interno e di Organizzazione dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione del 25 marzo 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 04.10.2022, con la quale è stata determinata la dotazione organica dei ruoli non dirigenziali del personale dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 05.11.2020 con la quale è stato affidato l'incarico di Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino al Dr. Mario Giaccone;

CONSIDERATI gli obiettivi politico-istituzionali fissati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino e i carichi di lavoro conseguenti;

CONSIDERATO che, dalla ricognizione effettuata, come risultante dalla dotazione organica di cui alla citata deliberazione n. 54, è emersa l'esigenza, tra gli altri, di profili le cui attività sono riconducibili alla categoria B in numero pari a uno;

RILEVATA la necessità di potenziare la struttura amministrativa dell'Ordine della provincia di Torino;

VERIFICATA la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Ordine della provincia di Torino;

RISCONTRATA la disponibilità del posto per la copertura del quale si avvia la presente procedura;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di area B, livello economico B1 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali, con il profilo di "Assistente Amministrativo";

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

RENDE NOTO

Art. 1

POSTI MESSI A CONCORSO

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di Area B, posizione economica B1 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali, con il profilo di "Assistente Amministrativo" da inquadrare nei ruoli dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, con sede in Torino, Via Sant' Anselmo n. 14 (di seguito anche solo "Ordine").
2. Il profilo professionale da ricoprire richiede il possesso di competenze amministrative.
3. L'Ordine garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 27 del d.lgs. n. 198 del 2006.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Stati Terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
 - 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza;
 - 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
 - 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica che possono accedere all'impiego a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;
 - b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale. I titoli eventualmente conseguiti all'estero, redatti in lingua straniera, devono essere completati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, e devono essere riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio previsti per la partecipazione al concorso, in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148 e alla relativa Convenzione internazionale;

- c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite di età previsto dalla vigente normativa in materia di collocamento a riposo;
 - e) idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce, fatta salva la facoltà dell'Ordine di procedere a visita di controllo prima dell'accesso all'impiego, in base alla normativa vigente;
 - f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - g) non essere stati destituiti, dispensati e licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
 - h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
 - i) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, se previsto.
2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande al concorso.
 3. Ai candidati è richiesto, inoltre, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personale ed attivo.
 4. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione al possesso dei requisiti per l'ammissione.
 5. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva, da parte dell'Ordine, di disporre il successivo accertamento dei requisiti prescritti e di disporre altresì, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti stessi, anche dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei candidati utilmente classificati in graduatoria.

Art. 3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in lingua italiana e completa di tutti i dati e documenti indicati all'art. 5, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000, deve essere presentata entro le ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami", esclusivamente utilizzando la piattaforma digitale resa disponibile, mediante riuoso ai sensi di legge, nel sito <http://www.ordinefarmacisti.torino.it>, al seguente indirizzo <https://ordinefarmacisti.torino.it/amministrazione-trasparente/> - sezione Amministrazione Trasparente.
2. La data e l'ora di presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla ricevuta di consegna emessa dalla piattaforma digitale predetta. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda trasmessa cronologicamente per ultima.
3. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, s'intende automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
4. La presentazione della domanda determina l'accettazione da parte del candidato delle disposizioni del presente bando di concorso.
5. La mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 comporta l'esclusione del candidato dal concorso.
6. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Ordine all'indirizzo pec ordinefarmacisto@pec.fofi.it in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati e alle informazioni indicate nella domanda di partecipazione.

7. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.

8. L'Ordine non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici o informatici, che non siano imputabili a colpa dell'Ordine stesso o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

DIRITTO DI SEGRETERIA

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento del diritto di segreteria pari a Euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per la copertura delle spese della procedura, che sarà versato all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino.

2. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino codice IBAN IT 26 E 08450 01001 000000112157 – BANCA ALPI MARITTIME, indicando nella causale del versamento "Concorso Assistente Amministrativo B1".

3. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

4. La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e sotto la propria responsabilità anche penale, quanto appresso specificato:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita e indirizzo di residenza;

c) codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo pec;

d) cittadinanza (se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto) e godimento dei diritti civili e politici (i cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza o i motivi del mancato godimento);

e) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

f) Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto ovvero Stato di appartenenza o provenienza (in caso di non iscrizione, indicare i motivi della eventuale cancellazione o della mancata iscrizione);

g) adeguata conoscenza della lingua italiana (da indicare solo per i cittadini stranieri);

h) indirizzo di residenza o eventualmente, se diverso da quello di residenza, indirizzo di domicilio;

i) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;

j) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, se previsti;

k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, fermo l'obbligo di indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego in caso contrario;

l) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

- m) di essere in possesso del titolo di studio indicato all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente bando, con l'esatta denominazione del titolo, del voto riportato, della data del conseguimento e l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, nonché degli estremi dell'eventuale provvedimento di equipollenza. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario, a pena di esclusione, indicare il titolo di studio posseduto o gli estremi identificativi della richiesta di equivalenza ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001. L'effettiva attivazione della procedura di equivalenza deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale;
- n) di essere in possesso degli ulteriori titoli valutabili di cui all'art. 7 del presente bando, ritenuti utili ai fini della presente procedura concorsuale;
- o) di essere in possesso di eventuale diritto a riserva dei posti con l'indicazione della legge che prevede tale diritto;
- p) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 487 del 1994;
- q) l'eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali;
- r) la ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria, che deve essere allegata ai sensi dell'art. 4;
- s) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- t) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando.
2. I candidati disabili, riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero aventi disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge n. 170 del 2010, devono indicare gli ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali. Tali necessità devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica da inviare tramite pec all'indirizzo ordinefarmacistito@pec.fofi.it, entro e non oltre dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati relativi allo stato di salute. Tale certificazione deve esplicitare le limitazioni che la disabilità o il disturbo determinano in funzione delle prove di concorso. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104 del 1992, non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva e sono ammessi alla prova scritta, sempre previa presentazione, nei suddetti termini, della documentazione comprovante la patologia da cui sono affetti e il grado di invalidità.
3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano usufruire dei benefici di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, dovranno trasmettere all'indirizzo ordinefarmacistito@pec.fofi.it esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
4. I candidati che sono cittadini di Stati Terzi rispetto all'Unione Europea devono allegare alla domanda di partecipazione la copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
5. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda di partecipazione il decreto di equipollenza o la determina di equivalenza o gli estremi identificativi della relativa richiesta di equivalenza.
6. I candidati devono, infine, autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al fine della partecipazione al concorso, dell'espletamento della relativa procedura, nonché,

nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso. Resta fermo quanto previsto nell'articolo 14 del presente bando.

7. L'Ordine si riserva di effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dal concorso, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.

8. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice, nominata dal Presidente dell'Ordine, è costituita ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 e resa pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito dell'Ordine all'indirizzo, <http://www.ordinefarmacisti.torino.it>

2. Il Presidente ed i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

3. Nella prima riunione la commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i rispettivi punteggi.

4. La commissione esaminatrice può essere integrata da componenti aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e delle competenze linguistiche, informatiche e digitali.

5. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 7

TITOLI

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di 10 punti. I titoli ammessi consistono:

1. conoscenza di una lingua appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea, oltre a quella italiana: punti 1;

2. nell'esperienza professionale maturata nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, presso lo stesso Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino per un periodo di almeno 3 mesi: punti 6;

3. nell'esperienza professionale maturata nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, presso un Ordine dei Farmacisti per un periodo di almeno 3 anni consecutivi: punti 9;

ART. 8

PROVE D'ESAME E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

1. Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale, ciascuna valutata in trentesimi; in relazione al numero di domande pervenute, l'Ordine si riserva la facoltà di procedere all'espletamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste in 20 quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale, mediante somministrazione di questionario da riconsegnare nel termine di 20 minuti dall'inizio della prova. In caso di ricorso alla preselezione, la griglia di valutazione verrà preventivamente stabilita

dalla Commissione e pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito dell'Ordine, <http://www.ordinefarmacisti.torino.it>.

3. Per l'espletamento della prova preselettiva, l'Ente potrà avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.

4. Nel sito internet dell'Ordine verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento della eventuale prova preselettiva e/o della prova scritta. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso.

5. I candidati che avranno partecipato all'eventuale preselezione dovranno consultare il sito internet dell'Ordine (<http://www.ordinefarmacisti.torino.it>) per avere notizia della loro ammissione o meno alla prova scritta e della data e luogo di svolgimento di quest'ultima. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso.

6. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato, a mezzo pec, la data e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

7. I candidati che, convocati con le modalità indicate sopra, non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari alla partecipazione al concorso pubblico in argomento. L'esclusione dal concorso sarà comunicata a mezzo pec.

8. I candidati, al fine dell'accertamento della loro identità personale, dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione dalle prove concorsuali.

ART. 9

OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME E PUNTEGGI RELATIVI

1. La prova scritta verterà su tre argomenti inerenti alla gestione dei servizi di segreteria, tenuta della contabilità e pratiche amministrative, trattamento ed inserimento dati su supporto cartaceo ed informatico, archiviazione dei documenti, gestione della corrispondenza, protocollo, stesura di testi funzionali.

2. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 21/30.

3. La prova orale verterà su un colloquio psicoattitudinale.

4. La prova orale si intende superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 21/30.

5. La votazione complessiva sarà data dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove sopra descritte e dai punti attribuiti per i titoli.

6. Per l'espletamento delle prove i candidati non potranno portare con sé telefoni cellulari, palmari, orologi digitali, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale, senza assunzione di alcuna responsabilità, provvederà a restituirli al termine delle stesse.

7. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo né utilizzare telefoni cellulari, pena l'immediata espulsione dagli esami.

8. L'assenza dalla eventuale prova preselettiva e dalle altre prove comporterà l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia stata la causa.

ART. 10

FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con conseguente espressione in settantesimi (30+30+10).
2. A parità di punteggio saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso.
4. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino (<http://www.ordinefarmacisti.torino.it>).
5. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine di dieci giorni per presentare reclamo scritto all'Ente per eventuali errori od omissioni.
6. La data di pubblicazione di detto avviso costituirà il termine di decorrenza per eventuali impugnative.

ART. 11

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E NOMINA DEL VINCITORE

1. Il candidato dichiarato vincitore prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione stessa sarà tenuto a comprovare definitivamente la veridicità delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti;
2. Nel caso in cui il vincitore sebbene regolarmente invitato, non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la stipula del contratto o nel giorno indicato nel contratto per la presa di servizio, sarà dichiarato decaduto con comunicazione scritta da parte dell'Ordine.

ART. 12

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Al candidato vincitore è data comunicazione dell'esito del concorso tramite pec.
2. Il vincitore del concorso è assunto, in prova, presso la sede dell'Ordine, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione all'impiego prescritti dall'art. 2, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all'art. 1.
3. Il candidato dichiarato vincitore deve, a pena di decadenza, presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo le disposizioni del vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali nel termine stabilito nell'apposita convocazione ricevuta tramite pec.
4. Il candidato dichiarato vincitore dovrà assumere servizio entro il termine indicato nella convocazione. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
5. Dalla data di assunzione in servizio decorreranno tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
6. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dal contratto collettivo di Area, dalle disposizioni di legge e dalla normativa comunitaria vigente.
7. Nel caso di rinuncia o di decadenza del candidato vincitore, l'Ordine procederà a convocare gli altri candidati secondo l'ordine della graduatoria finale di merito di cui all'art. 10.
8. La definitività dell'assunzione è subordinata al compimento con esito favorevole del periodo di prova prescritto dalla normativa vigente.

ART 13
ACCESSO AGLI ATTI

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Ordine, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

ART 14
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati, compresi quelli eventualmente comunicati con documenti integrativi o altrimenti acquisiti dall'Ordine, sono raccolti presso l'Ordine stesso per le sole finalità di espletamento e gestione della procedura concorsuale e sono trattati successivamente per le sole finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
3. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
4. Al fine della partecipazione al presente concorso, dell'espletamento della relativa procedura, nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso, il conferimento di tali dati e l'autorizzazione al trattamento degli stessi sono resi obbligatoriamente dal candidato nella domanda e nelle ulteriori comunicazioni eventualmente necessarie nel corso della procedura.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, Via Sant'Anselmo, 14 – Torino. Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati-RPD è l' Ing. Paolo Leveghi, mail: dposervice@eps-italia.com. Gli incaricati del trattamento sono i soggetti preposti alla procedura concorsuali individuati dall'Ordine nell'ambito della procedura medesima.

ART. 15
TERMINE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la dr. Stefania Cardon, contattabile al seguente recapito: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it

ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Ordine si riserva la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia di concorsi pubblici e, in particolare, alle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.P.R. n. 487 del 1994, nonché a quelle del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali.

3. Avverso il presente bando è proponibile il ricorso, in sede giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero, in via amministrativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva. Resta ferma la facoltà dell'Ordine di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

5. L'Ordine si riserva analogha facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Torino, 27.10.2022

IL PRESIDENTE

dr. Mario Giaccone

*La firma è omessa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39*